



DIVENTARE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

www.uslnordovest.toscana.it

CONTENUTI



1

L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO.
I PRINCIPI ISPIRATORI DELLA LEGGE
N. 6/2004

2

ESSERE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
IN TOSCANA: LA LEGGE REGIONALE N.
18/2020

3

DOMANDE E RISPOSTE

4

LA FORMAZIONE ORGANIZZATA
DALL'AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

5

INFORMAZIONI

6

RINGRAZIAMENTI

1

L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO.

I PRINCIPI ISPIRATORI DELLA LEGGE N. 6/2004

La legge n° 6 del gennaio 2004 riforma il Codice Civile e trasforma il vecchio capitolo sulla "Tutela delle persone incapaci" in un nuovo capitolo intitolato "Misure di protezione per le persone prive in tutto o in parte di autonomia".

La finalità della legge (art.1) è quella di "tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni di vita quotidiana": per raggiungere tale obiettivo viene istituita una nuova misura di protezione giuridica, l'Amministrazione di Sostegno.

Prende così avvio una profonda trasformazione culturale che muove verso una protezione giuridica delle persone fragili calibrata sulle effettive esigenze ed aspirazioni, inserita nel progetto individualizzato di vita ed in grado di fornire garanzie per la qualità di vita senza blindare la capacità di agire della persona nelle aree dove non si è evidenziato alcun bisogno o dove risulta già sufficientemente "protetta" dall'ambiente sociale in cui vive, se non dalla stessa patologia.

La legge 6/2004 attiva così nuovi livelli di responsabilità, definisce nuovi ruoli e nuovi compiti: le famiglie sono chiamate ad essere protagoniste e ad assumere con competenza questo ruolo di Amministratori di Sostegno per il proprio componente fragile.





I servizi sociali e sanitari sono tenuti a proporre il ricorso per la nomina di un Amministratore di Sostegno quando ne ravvisano la necessità e in sostituzione della famiglia; i giudici tutelari sono posti in connessione forte con famiglie e istituzioni; gli enti pubblici, gli enti con personalità giuridica (associazioni, fondazioni, ecc.), le organizzazioni di volontariato possono assumere una funzione attiva all'interno del sistema di protezione giuridica per la persona con disabilità assumendo il compito o sostenendo famiglie e volontari con azioni concrete; i singoli cittadini possono svolgere un importante impegno civile assumendosi la gestione delle amministrazioni di sostegno di chi non ha un familiare in grado di provvedere.

All'interno del sistema in cui viviamo, sempre più articolato, complesso e con un bisogno di rappresentanza e/o sostituzione evidente, l'attivazione di una forma di protezione giuridica si rende necessaria per tutte le persone adulte, a vario titolo "fragili" (esiti di gravi patologie, patologie della terza età, disagio mentale, Alzheimer, coma e post-coma, tossicodipendenza, compulsività al gioco...). In molti casi, soprattutto per le persone con disabilità intellettiva, il bisogno è presente fin dal compimento della maggiore età e in questi casi può diventare anche risorsa per stimolare le famiglie alla progettazione del "Durante e Dopo di Noi".

ESSERE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO IN TOSCANA: LA LEGGE REGIONALE N. 18/2020

Le "Disposizioni per la promozione della figura dell'Amministratore di Sostegno di cui alla Legge 09 gennaio 2004, n. 6" indicate nella Legge Regionale n. 18/2020 sono volte a promuovere la massima diffusione della figura dell'Amministratore di Sostegno nel territorio regionale, per rispondere alle esigenze delle fasce più deboli e, al tempo stesso, per favorire il principio di cittadinanza attiva con esperienze di auto-aiuto e impegno civico, in stretto collegamento con i soggetti del terzo settore e con i Giudici Tutelari.

Ai sensi della suddetta normativa La Regione promuove, tramite le aziende unità sanitarie locali, la formazione e l'aggiornamento delle persone disponibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno, nonché degli operatori dei servizi sanitari, socio- sanitari e sociali, prevedendo anche l'istituzione, presso le stesse aziende unità sanitarie locali, di elenchi contenenti i nominativi degli aspiranti a tale incarico.

La Regione promuove, inoltre, l'implementazione di sportelli informativi in grado di fornire consulenza ed orientamento, individuandoli sia nei "punti insieme", sia negli sportelli degli uffici di prossimità, istituiti in attuazione delle norme di riordino del sistema giudiziario, sia presso le sedi delle associazioni del volontariato e altri soggetti del terzo settore, operanti in tale ambito.

In particolare la Regione promuove:

- a) la diffusione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, così da consentirne l'effettiva conoscenza ai potenziali beneficiari e alle loro famiglie, anche attraverso specifica formazione agli operatori dei servizi sanitari, socio sanitari e sociali;
- b) il raccordo con enti e autorità, in particolare con i giudici tutelari per sostenere e il lavoro di rete tra soggetti pubblici e privati coinvolti nell'esercizio dell'istituto dell'amministrazione di sostegno;
- c) la formazione e l'aggiornamento delle persone che si rendono disponibili a svolgere, o che già svolgono, il ruolo dell'Amministratore di Sostegno;
- d) l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi di persone che si rendono disponibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno.

La Regione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, promuove la realizzazione di attività formative e di aggiornamento sull'istituto dell'amministrazione di sostegno, finalizzate anche a precisare responsabilità e doveri inerenti a tale funzione e rivolte a persone che intendono svolgere o stanno già svolgendo la funzione di Amministratore di Sostegno o ad operatori dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

La formazione può essere rivolta anche ai membri delle associazioni che operano nell'ambito dell'assistenza o della cura di chi versa in situazioni di bisogno o di difficoltà.

La formazione è altresì demandata alle aziende unità sanitarie locali, che possono organizzare le attività sia per ambiti territoriali delle società della salute o dove queste non costituite, per ambiti territoriali delle Zone Distretto, ai sensi della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), sia per aree omogenee e di competenza dei Tribunali; la formazione può svolgersi anche tramite il coinvolgimento di soggetti del Terzo Settore.

3

DOMANDE E RISPOSTE

1) In quali casi può essere chiesta la nomina di un Amministratore di Sostegno?

L'art. 404 c.c. prevede: "La persona che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un Amministratore di Sostegno".

I presupposti per la nomina di un Amministratore di Sostegno sono, dunque, la presenza di un'infermità o di una menomazione psichica o fisica che incida sulla capacità di intendere e volere. L'incapacità può essere anche transitoria, come nel caso di persona in coma.

La nomina di un Amministratore di Sostegno può essere richiesta anche nei confronti del minore che si trovi nelle condizioni sopra descritte: in tal caso la domanda andrà presentata nell'ultimo anno prima del compimento dei 18 anni al Giudice Tutelare competente.

2) Chi può richiedere il provvedimento?

Il ricorso per la nomina di un Amministratore di Sostegno può essere presentato, ai sensi degli artt. 406 e 417 c.c.: dallo stesso soggetto beneficiario, come nel caso della persona malata (es. Alzheimer) che sta perdendo progressivamente le proprie capacità e vuole indicare la persona che si occuperà di lei quando non sarà più in grado di farlo da sola; dal coniuge; dal convivente (inteso come compagno stabile in famiglia di fatto); dai parenti entro il quarto grado (genitori, figli, nipoti, fratelli, zii, cugini); dagli affini entro il secondo grado del beneficiario (suocere/i, cognate/i); dal Tutore o dal Curatore (nel caso di persona già interdetta o inabilitata) congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione/inabilitazione; dal Pubblico Ministero.

3) Per presentare il ricorso è necessario farsi assistere da un avvocato?

No, non è necessario. Il ricorso è attivabile senza obbligo di difesa tecnica. Tuttavia qualora il cittadino ravvisasse difficoltà nella stesura del ricorso stesso potrà rivolgersi in modo gratuito presso i Servizi Sociali competenti.

4) Dove va presentato il ricorso?

Il ricorso per la nomina di un Amministratore di Sostegno si presenta al Giudice Tutelare presso il Tribunale del luogo in cui la persona beneficiaria ha la residenza o il domicilio (art. 404 c.c.), redatto su carta semplice con applicata una marca da bollo.

5) Chi può essere nominato Amministratore di Sostegno?

La scelta dell'Amministratore, secondo quanto previsto dall'art. 408 c.c., deve avvenire con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi del beneficiario.

L'Amministratore di Sostegno può essere indicato dallo stesso interessato, in previsione della propria futura incapacità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata: in tal caso il Giudice Tutelare potrà discostarsi da tale scelta solo per gravi e giustificati motivi.

Sempre l'art. 408 prescrive che il Giudice Tutelare, nella scelta dell'Amministratore di Sostegno dovrà preferire: il coniuge non separato o la persona stabilmente convivente;

il genitore, il figlio o il fratello;

il parente entro il quarto grado;

la persona designata dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

L'ultimo comma dell'art. 408 c.c. prevede la possibilità di nominare Amministratore di Sostegno non solo una persona fisica, ma anche le persone giuridiche pubbliche e private, le società, le associazioni e le fondazioni.

6) Chi non può essere nominato Amministratore di Sostegno?

Non possono invece ricoprire la carica di Amministratore di Sostegno gli operatori dei Servizi pubblici o privati che hanno in carico il beneficiario.

7) Cosa deve contenere il ricorso?

Deve contenere, secondo quanto prescritto dall'art. 407 c.c.:

- le generalità del ricorrente (colui che chiede la nomina di un Amministratore di Sostegno), cioè nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico e rapporto di parentela con il beneficiario (es. genitore, fratello ecc.). I ricorrenti possono essere anche più di uno (es. Entrambi i genitori);
- le generalità del beneficiario, indicando nome, cognome, data di nascita, residenza anagrafica e dimora abituale (es. in istituto); le ragioni per cui si chiede la nomina di un Amministratore di Sostegno: le condizioni di salute e le patologie del destinatario e la necessità di tutela;
- il nominativo e il domicilio - se conosciuti - del coniuge, dei discendenti (figli), degli ascendenti (genitori, nonni), dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Per consentire al Giudice Tutelare di adottare il provvedimento più idoneo a tutelare il destinatario dell'Amministrazione di Sostegno è necessario inoltre specificare nel ricorso le sue eventuali residue capacità, e in particolare quali azioni il beneficiario sia in grado di compiere da solo, quali invece sia in grado di compiere con l'assistenza dell'Amministratore di Sostegno e quali non sia in grado di compiere e devono essere dall'Amministratore di Sostegno in rappresentanza esclusiva del beneficiario.



8) Quali documenti si devono allegare al ricorso?

Al ricorso è opportuno allegare i seguenti documenti:

- copia integrale dell'atto di nascita del beneficiario (da richiedere nel Comune di nascita) e certificato di residenza e di stato di famiglia del beneficiario;
- documentazione medica (accertamento dell'invalidità civile, relazione sanitaria;
- certificazione medica attestante le patologie e il grado di capacità di intendere e di volere o la totale incapacità); documentazione sulle condizioni di vita personale del beneficiario (es. relazione sociale o della struttura di accoglienza dell'interessato);
- documentazione relativa alla situazione patrimoniale (pensione di invalidità, assegni di accompagnamento, pensione di reversibilità, stipendi percepiti per attività lavorativa, rendite provenienti da affitti, somme depositate su conti correnti o investite, proprietà immobiliari, ecc.);
- eventuale certificato che attesti l'impossibilità del beneficiario a recarsi in Tribunale per la convocazione (in tal caso l'esame avverrà nel luogo in cui il beneficiario si trova).

In mancanza, il deposito di tale documentazione, verrà richiesto dal Giudice nel corso della procedura.

9) Cosa avviene dopo la presentazione del ricorso?

A seguito del deposito del ricorso, il Giudice Tutelare fissa l'udienza di comparizione avanti a sé, nel corso della quale dovrà sentire personalmente la persona nei confronti della quale si è richiesta la nomina di un Amministratore di Sostegno (art. 407 c.c.).

Il ricorso e il decreto di fissazione udienza devono poi essere notificati, a cura del ricorrente, al destinatario del provvedimento di Amministratore di Sostegno e ai parenti indicati nel ricorso.

Alla prima udienza, alla presenza di almeno uno dei ricorrenti, il Giudice Tutelare sente il destinatario del provvedimento di amministrazione di sostegno, i ricorrenti e le persone presenti indicate nel ricorso, al fine di ottenere le necessarie informazioni per definire il decreto.

Al fine di emettere un provvedimento che tuteli nel modo migliore il beneficiario, il Giudice può decidere di assumere ulteriori informazioni, ad esempio richiedendo relazioni agli operatori che hanno in cura il beneficiario, oppure disponendo una Consulenza Tecnica d'Ufficio.

Alla prima udienza, e in casi di particolare gravità anche prima, il Giudice Tutelare può nominare un Amministratore di Sostegno Provvisorio.

10) Che cosa contiene il decreto di nomina dell'Amministratore di sostegno?

Il decreto di nomina deve contenere (art. 405 c.c.):

- le generalità della persona beneficiaria e le generalità dell'Amministratore di Sostegno; la durata dell'incarico;
- l'oggetto dell'incarico: gli atti che l'Amministratore di Sostegno deve compiere in nome e per conto del beneficiario e gli atti che il beneficiario potrà compiere con l'assistenza dell'Amministratore;
- i limiti, anche periodici, delle spese che l'Amministratore di Sostegno può sostenere con l'utilizzo delle somme del beneficiario;
- la periodicità con cui l'Amministratore di Sostegno deve riferire al Giudice Tutelare circa l'attività svolta e le condizioni di vita del beneficiario.

È importante sottolineare che l'art. 409 prevede che "il beneficiario conservi la capacità d'agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'Amministratore di Sostegno". Perciò egli potrà compiere qualsiasi atto che non venga espressamente menzionato nel decreto di nomina.

Il beneficiario dell'Amministrazione di Sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Il decreto è modificabile e integrabile dal Giudice Tutelare in qualsiasi momento in relazione alle mutate esigenze di tutela del beneficiario.

Il provvedimento dell'amministrazione di sostegno deve essere annotato a margine dell'atto di nascita (art. 405 c.c.) ed inserito nell'apposito elenco delle amministrazioni di sostegno istituito presso gli uffici dei Giudici Tutelari.

11) Come deve svolgere il suo incarico un Amministratore di Sostegno?

L'Amministratore di Sostegno assume l'incarico giurando, davanti al Giudice Tutelare, di esercitare il proprio compito con fedeltà e diligenza (art. 349 c.c.).

I suoi poteri non sono indicati dalla legge in modo generalizzato, ma sono dettagliatamente elencati nel decreto di nomina.

Il Giudice Tutelare può in ogni momento convocare l'Amministratore di Sostegno per chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione.

Nello svolgimento del suo incarico l'Amministratore di Sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario e - ove possibile - deve informare il beneficiario circa gli atti da compiere, riferendo al Giudice Tutelare in caso di dissenso.

12) Quali sono i compiti dell'amministratore di sostegno?

I compiti dell'Amministratore di Sostegno sono specificati nel decreto di nomina e possono riguardare la cura del beneficiario (sostegno nella gestione di attività ordinarie, scelta e gestione di collaboratori familiari, la proposta e la scelta della collocazione abitativa, la gestione del suo patrimonio (es. Riscossione della pensione, pagamento dell'affitto, di tasse e bollette per le utenze, gestione dei risparmi), il rendiconto annuale al Giudice Tutelare.

13) Cosa deve fare l'Amministratore di Sostegno subito dopo la nomina?

L'Amministratore di Sostegno svolge il proprio incarico nell'ambito dei poteri conferitigli nel decreto di nomina.

È opportuno che l'Amministratore di Sostegno richieda alla Cancelleria del Tribunale alcune copie autentiche del proprio decreto di nomina, poiché queste gli vengono normalmente richieste per l'apertura del conto corrente in favore del beneficiario, per l'intestazione o la variazione del libretto postale, per la riscossione delle pensioni (comprese anche di invalidità civile e di accompagnamento), per la presentazione di istante presso Enti Pubblici e Previdenziali (Comune, Azienda Sanitaria Locale, INPS...)

Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione previsti dagli articoli 374 e 375 c.c. (acquisto di beni, riscossione di capitali, accettazione o rinuncia di eredità, promozione di giudizi, vendita beni, ecc. - vedi glossario).

In caso di dissenso con il beneficiario sugli atti da compiere (naturalmente se il beneficiario stesso è in grado di comprenderli), l'Amministratore di Sostegno ha il dovere di avvertire il Giudice Tutelare. Ugualmente il Giudice Tutelare può essere avvertito in caso di negligenza dell'Amministratore di Sostegno, di atti o scelte dannose per il beneficiario: in tal caso, egli prenderà gli opportuni provvedimenti, così come previsto per il Tutore.

Va segnalato infine che a tutela del beneficiario, il nuovo art. 412 c.c. consente di chiedere l'annullamento degli atti compiuti sia dall'Amministratore di Sostegno che dal beneficiario, in violazione di norme di legge o di quanto prescritto dal Giudice nel provvedimento di nomina.

14) Che cosa sono la relazione e il rendiconto?

L'Amministratore di Sostegno deve tenere la contabilità della propria gestione e riferire al Giudice Tutelare sull'attività svolta e sulle condizioni di vita del beneficiario, con una relazione sulla sua situazione personale (dove vive e con chi, le condizioni di salute, le sue attività durante la giornata ecc.) ed un rendiconto.

La periodicità della relazione e del rendiconto è stabilita dal Giudice nel decreto di nomina; di regola è annuale.

Di solito non è richiesto dal Giudice un inventario iniziale della situazione patrimoniale del beneficiario, poiché essa è già descritta nel ricorso per la nomina dell'Amministratore di Sostegno.

Il rendiconto annuale deve rappresentare la situazione patrimoniale del beneficiario, riepilogando le entrate e le uscite. Nel dettaglio, per redigere il rendiconto è necessario partire dalla situazione contabile dell'anno precedente o, se si tratta del primo rendiconto, da quanto dichiarato nel ricorso introduttivo.

Nella voce "entrate" verranno indicate, ad esempio, la pensione di invalidità, l'indennità di accompagnamento, l'eventuale stipendio, interessi o cedole di titoli posseduti, ecc.; nella voce "uscite" saranno invece indicate le spese per il mantenimento, la retta dell'Istituto in caso di ricovero, spese mediche, eventuali spese condominiali.

Al rendiconto vanno allegati i documenti relativi alle entrate e i giustificativi delle spese, nonché gli estratti-conto bancari.

Va precisato però che – soprattutto se il beneficiario vive in famiglia - il Giudice Tutelare normalmente non richiede né l'elenco dettagliato delle uscite relative al mantenimento (vitto, vestiario, piccole spese quotidiane, ecc.) né i relativi scontrini e ricevute di spesa; spesso richiede semplicemente una autocertificazione in sostituzione del rendiconto.

15) Quanto dura l'incarico?

L'incarico di Amministratore di Sostegno può essere conferito a tempo determinato (e in tal caso potrà poi essere prorogato dal Giudice anche prima della scadenza del termine) oppure a tempo indeterminato.

Eventuali gravi impedimenti devono essere segnalati e documentati al Giudice Tutelare, che provvederà con un decreto ad una nuova nomina.

16) Quando cessa l'incarico di Amministratore di Sostegno?

L'incarico cessa in ogni caso con la morte del beneficiario: dopo tale momento l'Amministratore non è più autorizzato a compiere alcun atto.

Al termine dell'incarico l'Amministratore di Sostegno dovrà presentare il conto finale della propria amministrazione, che dovrà essere approvato dal Giudice.

17) È previsto un compenso?

L'incarico di Amministratore di Sostegno è gratuito, ma, in considerazione dell'entità del patrimonio e della difficoltà dell'amministrazione, potrà essere riconosciuta all'Amministratore un'equa indennità dal Giudice Tutelare (art. 379 c.c.).

18) È sempre necessaria la nomina di un Amministratore di Sostegno per le persone fragili?

No, non basta che la persona sia incapace per chiedere la nomina di un Amministratore di Sostegno: occorre anche un interesse attuale e concreto al compimento di atti che l'interessato non potrebbe compiere da solo, da farsi in un arco di tempo relativamente breve.

Quando si ravvisa l'esistenza di rapporti familiari e/o socio assistenziali tali da potersi considerare validi meccanismi di supporto e di assistenza del soggetto debole assimilabili di fatto alla figura di un amministratore di sostegno non occorre una necessaria formalizzazione del ruolo da parte del Giudice Tutelare con decreto.

4

LA FORMAZIONE ORGANIZZATA DALL'AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

Il Dipartimento Servizi Sociali, Non Autosufficienza e Disabilità organizza, con apposite risorse regionali, dall'anno solare 2021 corsi di formazione gratuiti per aspiranti Amministratori di Sostegno, per acquisire competenze specifiche per lo svolgimento della funzione e per formare persone che siano consapevoli e preparate rispetto al delicato e importante ruolo che andranno a svolgere e per affrontare una scelta consapevole per il prossimo.

Ai sensi della L.R.T. 18/2020 e con il Decreto dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest n .396/2022, sono stati costituiti gli elenchi delle persone disponibili a svolgere la funzione di Amministratore di Sostegno per le persone in condizione di vulnerabilità e fragilità, come persone anziane, disabili, persone con problematiche di salute mentale o di dipendenza, che non hanno una completa volontà di agire.

5

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni scrivere all'indirizzo di casella di posta elettronica dedicata oppure consultare il sito dell'Azienda Usl Toscana nordovest.

E-mail: iscrizioni.ads@uslnordovest.toscana.it

Sito web: www.uslnordovest.toscana.it

Pagina su *"Come diventare Amministratore Di Sostegno"* :

link breve > <http://rb.gy/u1g8kn>

6

RINGRAZIAMENTI

Il presente opuscolo è stato realizzato dallo Staff del Dipartimento Servizi Sociali, Non Autosufficienza e Disabilità dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest con le risorse stanziare dalla Regione Toscana per le iniziative di informazione e formazione in materia.